

"REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' FONICA"

.^.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 22
in data 12 aprile 1994
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 45 in data 31 maggio 1994
Ripubblicato all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 9 luglio 1994 al 25 luglio 1994.

Art. 1

- La pubblicità fonica, fatto salvo quanto previsto all'art. 59 DPR 495 del 16.12.1992, è consentita nel territorio del comune di Crevalcore con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2

- Il livello sonoro della pubblicità non potrà essere tale da arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone così come previsto dall'art. 659 del codice penale.

Art. 3

- La pubblicità fonica è consentita:
nel periodo invernale (ora solare) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
nel periodo estivo (ora legale) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Art. 4

- E' vietata la pubblicità fonica all'interno del centro storico del capoluogo, è consentita unicamente sui viali della circonvallazione e sulla restante parte del territorio comunale.

Art. 5

- La pubblicità fonica è soggetta ad autorizzazione del corpo di polizia municipale, previa presentazione della richiesta scritta a tale comando con un preavviso di almeno 24 ore. All'atto del ritiro dell'autorizzazione dovrà essere esibita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa sulla pubblicità.

Art. 6

- La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Sindaco nel rispetto del presente regolamento e della normativa elettorale.

Art. 7

- Il sindaco, in casi di particolare interesse pubblico, può disporre che la pubblicità fonica sia effettuata in deroga al presente regolamento.

Art. 8

- Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dal codice della strada.